

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 maggio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).

Modificazioni di leggi regionali. (16R00194). Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 gennaio 2016, n. 1.

Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza agli anziani e di centri di degenza per malati cronici. (16R00034). Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2015, n. 19.

Legge di stabilità 2016. (16R00023). Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2015, n. 20.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2016-2018. (16R00024). Pag. 17

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 novembre 2015, n. 0245/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 376. (16R00116). Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2015, n. 0246/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena). (16R00117). Pag. 19



LEGGE REGIONALE 27 novembre 2015, n. 28.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale). (16R00018) *Pag.* 26

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2015, n. 29.

Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione. (16R00017) *Pag.* 26


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 82.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016. (16R00065) *Pag.* 27

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 83.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018. (16R00066) *Pag.* 37



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 29 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

PATTO DI STABILITÀ INTERNO E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 1.

Patto di stabilità interno

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile è prudenzialmente determinata in € 632.242.000 per l'anno 2016 e in € 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'art. 1, comma 454, della legge n. 228/2012.

Art. 2.

Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale


1. Per l'anno 2016, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2016 e non oltre il 10 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2016. L'Amministrazione regionale e gli enti locali provvedono, entro il 28 febbraio 2016, a effettuare un monitoraggio presso gli enti del comparto unico regionale al fine di verificare eventuali esuberi di personale e di adottare gli opportuni trasferimenti per mobilità.

2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

3. Per l'anno 2016, gli enti locali assicurano, mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, con le forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione dei sistemi organizzativi e la rigorosa programmazione dei fabbisogni di risorse umane.

4. Nel caso in cui gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), procedano a processi di riorganizzazione a cui consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.

5. Nelle more dell'attivazione delle procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e 6 della legge regionale n. 6/2014, gli enti locali, previa stipula di apposita convenzione, possono utilizzare le graduatorie in corso di validità di altri enti locali per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'art. 40, comma 9, del predetto regolamento reg. 1/2013; la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.



Art. 3.

Messa in liquidazione di Expo VdA S.p.A.

1. La durata di Expo VdA S.p.A., costituita ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2014, n. 10 (Disposizioni per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'iniziativa Expo Milano 2015), è anticipatamente fissata al 31 dicembre 2015.

2. L'Assemblea nomina il liquidatore di Expo VdA S.p.A. tra i dirigenti delle strutture regionali competenti, per la messa in liquidazione della società, in conformità alle disposizioni del codice civile. L'eventuale utile attivo risultante dal bilancio finale al termine della fase di liquidazione e le economie eventualmente giacenti sul fondo di dotazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 10/2014 sono integralmente riversati al bilancio della Regione.

Art. 4.

Riduzione dei costi delle società partecipate

1. Al fine di razionalizzare e di contenere i costi delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione, le predette società adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione, il rimborso delle spese sostenute e documentate dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.

Capo II

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA DEMOCRAZIA

Art. 5.

Sospensione dell'adeguamento Istat

1. Per il triennio 2016/2018 sono sospesi, senza possibilità di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'art. 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonché l'adeguamento dell'indennità di carica, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33).

Art. 6.

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. Per il triennio 2016/2018, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti, senza possibilità di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni:

a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;

b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;

e) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;

d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro.

2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel triennio 2016/2018, il requisito di età per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilità pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2018.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di uno dei previsti assegni goda di altro vitalizio, diretto o di reversibilità, percepito in dipendenza dalla cessazione delle cariche elettive di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere di altra Regione.

4. I titolari di assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro, possono chiedere l'esenzione dalla riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 7.

*Modificazione alla legge regionale
19 dicembre 2014, n. 13*


1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: «entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «. Le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione sono destinate all'incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale di cui all'art. 3».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 10-bis
nella legge regionale n. 28/1999*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Rinuncia all'assegno vitalizio). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è data facoltà ai singoli consiglieri, con espressa richiesta, di non maturare l'assegno vitalizio, o di interrompere l'incremento della propria relativa posizione, rinunciando al versamento, da parte del Consiglio regionale, dei contributi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). In tale ipotesi, dal momento della richiesta, non si procede alla trattenuta sull'indennità di carica di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 33/1995, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.



2. Nel caso in cui il consigliere che esercita la rinuncia di cui al comma 1 ricada, in un momento successivo alla rinuncia stessa, in una delle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8, l'Istituto dell'assegno vitalizio corrisponde agli aventi diritto, in forma di capitale, l'eventuale posizione del consigliere maturata fino al momento della rinuncia.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.917 unità di personale, di cui 138 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.039 unità di personale, di cui 126 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. A decorrere dall'anno 2016, lo stanziamento relativo alla spesa del personale appartenente all'organico del personale del Consiglio regionale è iscritto nell'UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)).

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata al Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. Per l'anno 2016, la spesa autorizzata è pari a € 833.600 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge.

4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma e 11, commi 1 e 2-*bis*, della legge regionale n. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22. comma 4, della medesima legge.

5. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in € 124.470.387 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta per legge (UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale - parz.), di cui:

a) € 123.785.687 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale;

b) € 684.700 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

6. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi, con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

7. Per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale è autorizzata, per l'anno 2016, per € 461.700 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) al netto dell'IRAP dovuta per legge.


8. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 36 della legge regionale n. 22/2010 è autorizzata nel limite di € 180.700 a decorrere dall'anno 2016 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge.

9. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2016/2018 è determinata complessivamente in € 1.765.000 per l'anno 2016 e in € 3.465.000 per l'anno 2017 e in € 5.545.000 per l'anno 2018 (UPB 1.02.01.11 - Rinnovi contrattuali del personale regionale). La spesa prevista è così ripartita:

a) anno 2016: personale regionale € 1.755.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 6.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione € 4.000;

b) anno 2017: personale regionale € 3.445.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 12.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione € 8.000;

c) anno 2018: personale regionale € 5.515.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 18.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione € 12.000.



10. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 22/2010, le parole: «nonché tra tali enti e l'Azienda USL» sono soppresse.

11. Dopo il comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la mobilità volontaria, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, è anche consentita tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1, e l'Azienda USL, nel rispetto della categoria e della posizione di appartenenza sulla base di apposite tabelle di corrispondenza concordate tra gli enti interessati; in tali casi, è ammesso il mutamento del profilo professionale, purché il dipendente interessato sia in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti. Nel caso in cui la mobilità volontaria sia disposta per la ricollocazione, anche in categoria o posizione economica immediatamente inferiore, di personale con capacità lavorativa ridotta, certificata dai competenti organi sanitari, al dipendente interessato è assicurato un adeguato percorso di riqualificazione. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.».

Capo IV

FINANZA LOCALE

Art. 10.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

1. Nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga alla medesima legge, in € 181.334.640, di cui € 36.101.717 finanziati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la cui ripartizione e la cui destinazione sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente.

2. Per l'anno 2016, è autorizzata una spesa di € 16.101.717 per gli interventi di investimento previsti dall'art. 11, comma 1, e dalle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico e il trattamento economico dei relativi addetti), 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), e dall'art. 19 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), al cui finanziamento si provvede con le modalità di cui all'art. 17.

3. Per l'anno 2016, gli enti locali destinano la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015, e l'analoga quota che risulterà dall'avanzo di amministrazione 2015, al finanziamento delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge regionale n. 48/1995; le spese così finanziate non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate

finali e spese finali per un importo di € 20.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, privilegiando, ove possibile, il finanziamento da parte dei Comuni alla Unione des communes valdôtaines di appartenenza. Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 2-bis, comma 3, della legge regionale n. 48/1995 è inoltre autorizzato, ove necessario in relazione agli avanzi certificati degli enti locali, l'utilizzo dell'eventuale avanzo di finanza locale di cui all'art. 6-ter, comma 1, della legge regionale n. 48/1995, per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015.

4. I Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

5. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

6. I contributi concessi ai Comuni, a valere sul fondo previsto dall'art. 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), sono direttamente corrisposti alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), la quale provvederà a ripartirli tra i Comuni beneficiari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.


Art. 11.

Fondo per Speciali Programmi di Investimento FoSPI

1. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva già rideterminata in € 8.713.800 ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017) (UPB 1.4.3.20 Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), è ulteriormente rideterminata negli anni 2012/2018 in € 4.965.517, di cui, per il triennio 2016/2018, € 3.901.717. Sino a concorrenza del predetto importo, è autorizzato il finanziamento per la realizzazione delle sole opere concernenti gli interventi di edilizia scolastica, con le modalità di cui all'art. 17.

2. Ai fini della concessione dei contributi per le progettazioni preliminari ed esecutive degli interventi inclusi nel programma FoSPI 2012/2014 con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 1129, è autorizzato lo stanziamento di € 1.000.000 a valere sull'annualità 2018.

3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), è autorizzato per l'anno 2016 lo stanziamento di € 2.025.547 (UPB 1.4.3.20 Trasferimenti agli enti locali per speciali programmi di investimento).



Art. 12.

Interventi in materia di politiche sociali

1. Per l'insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di € 53.706.202 (F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale, ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione).

Art. 13.

Rimodulazione del finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in euro 0 per l'anno 2016, 1.428.614 per l'anno 2017 e in € 1.785.818 per l'anno 2018 (UPB 1.4.4.20 interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 14.

Finanziamento degli interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia. Legge regionale 14 novembre 2011, n. 27

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in € 500.000 per l'anno 2016, in € 500.000 per l'anno 2017 e in € 2.500.000 per l'anno 2018 (UPB 1.04.02.21 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità - parz.).

Capo V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 15.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2016/2018 in € 233.000.000 per l'anno 2016, in € 237.000.000 per l'anno 2017 e in € 240.000.000 per l'anno 2018 ed è ripartita in:

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in € 231.980.500 per l'anno 2016, in € 235.980.500 per l'anno 2017 e in € 238.980.500 per l'anno 2018 (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità passiva programmata per l'esercizio e del pay-back).


3. La Giunta regionale valuta, entro il 30 giugno 2016, la situazione finanziaria dell'Azienda USL per mettere in atto ulteriori azioni di contenimento della spesa o, eventualmente, per proporre al Consiglio regionale la rideterminazione del finanziamento.

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui € 1.019.500 per il triennio 2016/2018 (UPB 1.9.2.10 Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA).

5. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa sanitaria corrente e preservare un efficace ed efficiente sistema sanitario, la Giunta regionale può individuare, con propria deliberazione, un elenco di prestazioni o gruppi di prestazioni, classificate a bassa e media complessità se in regime di ricovero, la cui erogazione da parte di strutture private accreditate ubicate fuori Regione è ammessa solo previa autorizzazione all'utente da parte dell'Azienda USL; l'autorizzazione può essere negata quando la prestazione non è conforme ai criteri di appropriatezza clinica generalmente riconosciuti o quando la stessa è erogabile dal servizio sanitario regionale nel rispetto dei tempi di attesa previsti dalla normativa vigente. Tali prestazioni, il cui elenco è comunicato preventivamente alle altre Regioni, se rese a residenti in Valle d'Aosta in assenza della prevista autorizzazione non sono remunerabili al soggetto erogatore e non sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni, salvo che si tratti di prestazioni rese in regime di emergenza-urgenza.

6. Gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede, per l'anno 2016, con le risorse già trasferite nell'ambito del finanziamento di cui alle leggi regionali nn. 13/2014 e 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017), del finanziamento di cui al comma 1, determinato in € 1.000.000, e nell'ambito dell'apposita riserva vincolata del proprio patrimonio netto. La Giunta regionale delega il Direttore generale dell'Azienda USL ad effettuare il versamento del saldo negativo della mobilità sanitaria allo Stato e stabilisce le modalità di erogazione del contributo regionale per lo stesso saldo, stimato per l'anno 2017 in € 1.000.000 e per l'anno 2018 in € 5.000.000, dando atto che lo stesso, eventualmente, può essere rideterminato all'esito delle manovre di contenimento di cui al comma 5.

7. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può impartire direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.



8. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta:

a) a carico degli assistiti non esenti, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di 4 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 2 euro a ricetta di assistenza integrativa;

b) a carico degli assistiti esenti ai sensi della normativa vigente, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa.

9. La quota fissa si applica alle ricette del servizio sanitario nazionale relative ai medicinali di fascia A e ai prodotti di assistenza integrativa distribuiti attraverso il canale convenzionale e la distribuzione per conto. Sono escluse le prescrizioni di medicinali distribuiti alla dimissione e attraverso la distribuzione diretta.

10. Restano ferme le disposizioni riguardanti le modalità di prescrizione dei medicinali e, per i medicinali inseriti in lista di trasparenza, la corresponsione da parte dell'assistito dell'eventuale differenza tra il prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento.

11. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, un sistema di tariffazione della quota fissa di cui al comma 8, basato sull'indicatore della situazione economica equivalente e sul costo del farmaco a carico del servizio sanitario regionale, a saldi invariati rispetto alle previsioni di entrata per il bilancio dell'Azienda USL. Analogamente, la Giunta regionale può provvedere con riguardo alla quota fissa di cui all'art. 22, comma 15, della legge regionale n. 13/2014. Sino alla definitiva adozione dei nuovi sistemi di tariffazione, la quota fissa è dovuta nella misura e alle condizioni di cui al comma 8 e all'art. 22, comma 15, della legge regionale n. 13/2014.

12. La spesa per investimenti e per l'ammodernamento degli impianti e delle strumentazioni in ambito sanitario da parte dell'Azienda USL è determinata in € 7.000.000 per l'anno 2016, in € 5.000.000 per l'anno 2017 e in € 5.000.000 per l'anno 2018, ed è finanziata con le modalità di cui all'art. 17, comma 3.

Capo VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 16.

Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

1. L'utilizzo del fondo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13/2014, ridenominato Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale, è prorogato anche per l'annualità 2016.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento di interventi volti al sostegno e al rilancio dei settori produttivi dell'economia locale, in quanto diretti al mantenimento o all'incremento dei livelli occupazionali.

3. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in € 11.000.000 per il 2016, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

4. L'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Soggetti beneficiari*). — 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai nuclei familiari residenti nel territorio regionale.

2. In ogni caso, per ciascuna abitazione può essere concesso un solo contributo.»

5. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 43/2009, le parole: «sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), i cui limiti massimi delle fasce di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 17.


Interventi a sostegno della crescita. Modificazioni alla legge regionale n. 40/2010

1. Il presente articolo detta disposizioni per la rimodulazione del finanziamento contratto ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2010, al fine di sostenere ulteriori e qualificanti interventi di investimento diretti al sostegno e allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, per favorirne l'attrattività, la sicurezza e la riqualificazione, mediante l'ammodernamento delle infrastrutture a servizio della collettività, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale. Conseguentemente, l'autorizzazione all'indebitamento, già prorogata sino al 2016 dall'art. 52 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è ulteriormente prorogata sino al 2018.

2. Dopo la lettera h-*sexies*) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2010, sono aggiunte le seguenti:

«h-*septies*) interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di € 6.900.000, di cui € 2.300.000 per l'anno 2016, € 2.300.000 per l'anno 2017 ed € 2.300.000 per l'anno 2018;

h-*octies*) interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse culturale, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di € 50.000.000, di cui € 15.000.000 per l'anno 2016, € 15.000.000 per l'anno 2017 ed € 20.000.000 per l'anno 2018;



h-*nonies*) programma FoSPI 2012/2014, per un importo massimo per l'anno 2016 di € 3.901.717;

h-*decies*) opere di pubblica utilità, ai sensi della legge regionale n. 26/2009 per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 8.000.000, di cui € 3.000.000 per l'anno 2016, € 2.500.000 per l'anno 2017 ed € 2.500.000 per l'anno 2018;

h-*undecies*) investimenti in ambito forestale di cui alla legge regionale n. 44/1989, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di € 10.000.000, di cui € 4.200.000 per l'anno 2016, € 2.900.000 per l'anno 2017 ed € 2.900.000 per l'anno 2018;

h-*duodecies*) realizzazione degli interventi previsti dal piano scuola di cui all'art. 37 della legge regionale n. 13/2014, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di € 7.000.000, di cui € 1.000.000 per l'anno 2016, € 3.000.000 per l'anno 2017 ed € 3.000.000 per l'anno 2018;

h-*terdecies*) finanziamento mediante concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di riordino e di miglioramento fondiario, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di € 11.000.000, di cui € 3.000.000 per l'anno 2016, € 4.000.000 per l'anno 2017 ed € 4.000.000 per l'anno 2018.».

3. L'autorizzazione di spesa residua di cui all'art. 25 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini, già finanziata ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2010, è rideterminata in riduzione di € 118.801.717, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, degli interventi di cui all'art. 15, comma 12, e al finanziamento, per € 5.000.000 nel 2016, degli interventi di cui alla lettera h-*quater*), del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2010.

4. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui al comma 2 e degli altri interventi di cui all'art. 10, comma 2, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2016 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 18.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. Fino all'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro restano valide ed efficaci le indicazioni del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione (PPL), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, nonché le disposizioni contenute nelle Istruzioni per la gestione dei benefici previsti dal medesimo piano, limitatamente ai seguenti interventi:

a) finanziamento di lavori di utilità sociale, di cui al paragrafo 5.1.8 del PPL;

b) erogazione di borse lavoro, di cui al paragrafo 5.1.7 del PPL.

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata, per il triennio 2016/2018, in complessivi € 3.540.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 € 1.180.000;

anno 2017 € 1.180.000;

anno 2018 € 1.180.000.

(UPB 01.04.002.16 Opere di pubblica utilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Regione provvede all'attuazione dei seguenti ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di azioni per favorire l'impiego e l'occupazione:

a) concessione di incentivi per l'assunzione di lavoratori, ai sensi degli articoli 22, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), e 7 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), la cui applicazione è prorogata per l'anno 2016 con riferimento alle domande volte alla concessione di incentivi la cui istruttoria non si sia conclusa entro il 31 dicembre 2015;

b) interventi oggetto di cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) o di altri fondi europei;

c) interventi interamente finanziati con fondi dello Stato.


4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a), possono inoltre essere rendicontati a valere sul programma obiettivo n. 2 occupazione del FSE per il periodo 2007/2013, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

5. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2003 è abrogato.

Art. 19.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2016, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.



2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, modificata con decisione n. C/2013/1238 del 1° marzo 2013, del Programma Competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2018, la spesa complessiva a carico della Regione di € 41.089.087, così suddivisa:

a) € 8.734.114, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma e già autorizzata nelle annualità dal 2007 al 2013;

b) € 32.354.973, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2018, di cui € 31.549.973 già autorizzati nelle annualità dal 2010 al 2015 ed € 735.000 per l'anno 2016, € 35.000 per l'anno 2017 ed € 35.000 per l'anno 2018 (UPB 01.11.09.20 Programma Competitività regionale 2007/2013).

4. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

5. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C(2015) 907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di € 12.652.643, così suddivisa:

a) € 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui € 2.622.658 già autorizzati per il biennio 2014/2015 e € 5.089.930 per il triennio 2016/2018, annualmente così suddivisa:

anno 2016 € 2.341.934,40;

anno 2017 € 1.102.384,30;

anno 2018 € 1.645.611,30;

b) € 3.000.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, per l'anno 2017 (UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR e UPB 01.11.09.16 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR - spese correnti).

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2018, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate FAS).

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2007/2018, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.669.119, così rideterminata e suddivisa:

a) € 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui € 1.461.482 per l'anno 2017;

b) € 16.878.952, quale quota complessiva aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2016/2018, viene determinata in € 5.905.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 € 10.000;

anno 2017 € 885.000;

anno 2018 € 5.010.000.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - spese di investimento e UPB 01.11.09.15 Interventi correnti oggetto di finanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2007/2013).

9. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti da definire nell'ambito degli Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

10. Per le finalità di cui al comma 9 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2016/2018, la spesa di € 2.200.000, quale quota parziale di cofinanziamento, a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2016 € 440.000;

anno 2017 € 880.000;

anno 2018 € 880.000.

(UPB 01.11.09.25 Interventi per investimenti oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020 e UPB 01.11.09.18 Interventi in parte corrente oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/20.


11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale relativi al periodo 2014/2020, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, sono determinati, per il periodo 2016/2018, in complessivi euro 162.500, annualmente così suddivisi:

anno 2016 € 61.500;

anno 2017 € 50.500;

anno 2018 € 50.500.

(UPB 01.11.09.26 Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 - spese di investimento e UPB 01.11.09.17 Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 - spese correnti).



12. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. Gli investimenti di cui al primo periodo sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della legge n. 183/1987.

13. Per le finalità di cui al comma 12, è autorizzata, per il triennio 2016/2018, la spesa, a carico della Regione, di € 4.982.004, annualmente così suddivisa:

- anno 2016 € 1.030.002;
- anno 2017 € 2.000.001;
- anno 2018 € 2.000.001.

(UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE).

14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, finanziate nell'ambito di unità previsionali di base anche diverse da quelle indicate dall'articolo stesso, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

15. Le variazioni tra gli stanziamenti nella parte entrata del bilancio, relative ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale, all'interno della Macro area 1, nei limiti del presente articolo, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 20.

Programma di sviluppo rurale

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il l'anno 2018, la spesa quale quota di cofinanziamento regionale, di € 20.000.000 (UPB 01.11.09.24 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - spese investimento).

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in € 660.000 (UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese correnti) annualmente così suddivisa:

- anno 2016 € 220.000;
- anno 2017 € 220.000;
- anno 2018 € 220.000.

Art. 21.

Concessione di contributi su domande pregresse a sostegno delle attività turistico-ricettive

1. L'autorizzazione di cui all'art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 18/2013, alla concessione dei contributi ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è prorogata fino al 31 dicembre 2016: le eventuali economie di spesa possono essere destinate, sino al 31 dicembre 2016, al finanziamento delle domande di concessione di contributi, di importo superiore a € 1.000, a valere sulla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), già presentate e istruite al 31 dicembre 2013 e sospese ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 18/2013.

Art. 22.

Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari

1. L'autorizzazione di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2014, alla concessione dei contributi ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 23.

Proroga del Piano straordinario di interventi di natura agricolo forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 5 giugno 2014, n. 1

1. Le disposizioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, della legge regionale n. 13/2014 si applicano anche per l'anno 2016.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2016, in complessivi € 2.763.900 con stanziamento iscritto nelle seguenti UPB:

- a) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per € 1.913.900;
- b) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per € 235.000;
- c) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per € 4.000;
- d) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per € 45.000;
- e) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per € 45.000;
- f) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per € 95.000;
- g) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per € 130.000;
- h) 1.2.3.12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per € 260.000;
- i) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilità) per € 40.000.



Art. 24.

*Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi.
Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21*

1. L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), di competenza degli anni 2015 e 2016 è finanziato, per gli anni 2016 e 2017, nei limiti di € 2.000.000 per ciascun anno e trova copertura sulle disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A., ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2006.

Art. 25.

*Modificazioni alla legge regionale
18 gennaio 2010, n. 2*

1. Dopo il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), è inserito il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire l'effettiva destinazione delle risorse erogate dalla Regione ai Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale n. 1/2009, al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale, i fondi rischi presso di essi costituiti sono restituiti alla Regione, oltre che nei casi di cui al comma 10, anche nei casi di operazioni di fusione tra i predetti Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale, nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 10-ter; in ogni caso, a decorrere dalla data di deliberazione della fusione, i predetti fondi rischi non possono essere utilizzati per la concessione di nuove garanzie.»

2. Dopo il comma 10-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2010, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

«10-ter. A partire dall'esercizio finanziario 2015 e, successivamente, al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate per le finalità di cui all'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale n. 1/2009, come certificate dal collegio sindacale, comprensive degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilità o ricavo connessi, devono essere restituite alla Regione entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio, per essere da essa destinate al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale.»

3. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 10-bis e 10-ter, della legge regionale n. 2/2010, come introdotti dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano alle operazioni di fusioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015.

Art. 26.

*Modificazioni alla legge regionale
30 giugno 2014, n. 5*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PER IL
COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA STATALE VIGENTE E PER
L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

Art. 27.

Armonizzazione dei bilanci pubblici


1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione con norma di attuazione dello Statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione si adegua alle disposizioni del medesimo decreto, applicando quelle di cui ai titoli I, III e IV nei termini indicati per le Regioni a Statuto ordinario, posticipati di un anno.

2. Gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo n. 118/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 2.

3. L'Azienda USL applica i principi contabili del settore sanitario e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e al decreto del Ministro della salute 20 marzo 2013 (Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa delle Aziende del servizio sanitario nazionale).

4. Per l'esercizio finanziario 2016, gli enti e gli organismi strumentali della Regione, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, continuano ad applicare la disciplina contabile vigente, salvo l'obbligo per i predetti enti e organismi di adottare, ai soli fini conoscitivi, entro il 30 giugno 2016, i documenti di previsione di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono approvate specifiche tecnico-funzionali utili allo scambio informativo di dati in materia finanziaria e contabile tra la Regione e gli enti locali del proprio territorio.



6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione promuove iniziative, sia (formative che di accompagnamento, dirette a creare e consolidare le migliori condizioni per l'applicazione della disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, rendendosi interlocutore nei confronti dello Stato dell'attuazione dei sistemi contabili, anche al fine di ricercare soluzioni legate alle proprie specificità e peculiarità ordinamentali.

Art. 28.

Ordinamento contabile degli enti locali

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); ad eccezione delle seguenti disposizioni:

- a) lettere c) e f) del comma 4 dell'art. 152;
- h) comma 2 dell'art. 153;
- c) articoli 155, 156 e 158;
- d) articoli dal 196 al 198-bis;
- e) articoli dal 234 al 238;
- f) articoli dal 241 al 269.

2. I rinvii alle disposizioni della parte I del decreto legislativo n. 267/2000 contenuti nella parte II del medesimo decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 29.

Termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali

1. Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale.

2. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di enti locali di seguito denominata struttura competente, dell'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con le modalità indicate dalla medesima struttura.

3. Qualora la legge regionale di cui al comma 1 stabilisca un termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione diverso da quello previsto dalla normativa statale vigente, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino alla scadenza di tale termine e si applica l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000.

4. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini di legge il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si applica l'art. 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

5. Per gli altri enti locali e per le forme associative, qualora il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri non siano approvati nei termini di legge, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.

6. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione e posticipato al 31 marzo 2016.

Art. 30.

Controllo di gestione degli enti locali


1. Il controllo di gestione è il processo tramite il quale i responsabili dei servizi, in collaborazione con gli organi dell'ente locale, verificano periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. È strumento del controllo di gestione un sistema di contabilità analitica dei costi, integrato con informazioni extracontabili relative alle risorse impiegate, comprese quelle ad utilizzo pluriennale, ai volumi dei servizi realizzati, alle loro caratteristiche qualitative, ai proventi dei servizi, ove ciò rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi.

3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel regolamento di contabilità degli enti locali, nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, allo scopo di garantire l'omogeneità delle informazioni di base elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale.

4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di gestione degli enti locali, con le modalità stabilite nei regolamenti di contabilità degli enti, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Gli enti locali elaborano i dati di sintesi sulle attività realizzate annualmente e ne curano l'invio alla struttura competente, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. Gli enti ricevono annualmente dalla struttura competente i dati relativi a tutti gli enti locali, per individuare parametri e standard di riferimento utilizzabili per l'impostazione della programmazione locale.



Art. 31.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale di cui alla legge regionale n. 30/2009, le disposizioni in essa contenute continuano a trovare applicazione ove compatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

2. Per l'anno 2016, gli enti locali e le loro forme associative possono, in alternativa:

a) adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal decreto legislativo n. 267/2000, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

b) adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 cui è attribuita funzione conoscitiva e applicare la disciplina regionale relativa alla contabilità analitica. In tal caso, il bilancio pluriennale per il triennio finanziario 2016/2018, adottato secondo lo schema vigente nel 2015, svolge funzione autorizzatoria. Nell'anno 2016, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio, è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal decreto legislativo n. 267/2000 e nella parte spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio.

3. La scelta tra le alternative di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta dell'ente locale e deve essere la stessa per tutti i Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale.

4. Gli enti locali informano la struttura competente della scelta di cui al comma 2 entro il 1° febbraio 2016. La struttura competente pubblica sul sito istituzionale della Regione l'elenco degli enti locali con indicazione per ciascuno di essi degli schemi di bilancio utilizzati nel 2016 e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Gli enti locali applicano il titolo VIII del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa vigente in materia.

6. Nelle more della revisione della legge regionale n. 48/1995, in deroga alla medesima legge per l'anno 2016, la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 10 della medesima legge regionale è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, nel modo seguente:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

7. Sono abrogati:

a) gli articoli 9 e 15 della legge regionale n. 48/1995;

b) la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40;

c) il r.r. 1/1999, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettera b), e 5, del presente articolo;

d) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3;

e) l'art. 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.

8. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «e contabile» sono soppresse.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32.

Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Art. 33.

*Modificazioni alla legge regionale
13 febbraio 2013, n. 3*

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è aggiunta la seguente:

«g-bis) canoni, contributi e rimborsi a carico dei nuclei beneficiari delle categorie d'intervento di cui al capo II del titolo I della presente legge.».

Art. 34.

*Modificazione alla legge regionale
18 giugno 2004, n. 10*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), le parole: «entro il 31 dicembre 2007,» sono soppresse.

Art. 35.

Modificazioni alla legge regionale n. 6/2014


1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 6/2014, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2016».

Art. 36.

Modificazioni alla legge regionale n. 13/2014

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2014, le parole: «i Comuni valdostani e, facoltativamente, il Comune di Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i Comuni valdostani».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2014, dopo le parole: «sono esclusi» sono inserite le seguenti: «le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e».



3. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.»

Art. 37.

Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Agli organi delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, di cui alla legge regionale n. 54/1998, e del BIM è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera pari a 30 euro, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.»

Art. 38.

Disposizioni concernenti i complessi termali di Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), le terme di Pré-Saint-Didier e di Saint-Vincent costituiscono complessi termali finalizzati alla cura, alla riabilitazione e alla promozione della salute.

2. Nelle more dell'adozione di una disciplina regionale organica del settore termale e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le terme di Pré-Saint-Didier, autorizzate ai sensi degli articoli 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e delle cui acque le proprietà terapeutiche per la balneofangoterapia sono state riconosciute con decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1998, acquisiscono l'autorizzazione all'impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Art. 39.

Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituita dalla seguente:

«*b*) gli appartenenti alle forze di polizia, alle forze armate e al Corpo forestale valdostano, i vigili urbani, i vigili del fuoco, anche volontari, purché in divisa e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Corpo o dall'Amministrazione di appartenenza, anche per incrementare il livello di sicurezza degli utenti del servizio;»

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, le parole: «ed una partecipazione per servizi di trasporto fuori Valle» sono sostituite dalle seguenti: «ed una partecipazione al costo dei singoli servizi di trasporto, riferiti alle categorie elencate con propria deliberazione».

3. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, previa approvazione con propria deliberazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, anche basati sulla situazione reddituale e patrimoniale, e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può concedere agevolazioni per l'uso, da parte dei residenti in Valle d'Aosta, dei servizi di trasporto pubblico, al fine di incentivarne l'utilizzo.»

5. Al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 29/1997, le parole: «ad eccezione dei poli scolastici,» sono soppresse.


6. Dopo il comma 3-bis dell'art. 59 della legge regionale n. 29/1997, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Al fine di razionalizzare e di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, gli enti locali possono istituire e affidare servizi a chiamata diretti ad integrare il servizio regionale di trasporto pubblico, laddove mancante o inadeguato, e diretti a soddisfare esigenze di trasporto di tipo scolastico, turistico o notturno per le aree a domanda più debole o caratterizzate da orari o periodi di effettuazione discontinui. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'istituzione e le modalità per l'effettuazione dei servizi di cui al presente comma e definisce l'entità dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte della Regione.»

Art. 40.

Agevolazioni IRAP per il contrasto della ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: «che, pur avendone la facoltà, scelgono di non detenere nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo» sono sostituite dalle seguenti: «che, detenendo nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, apparecchiature per il gioco d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione».



2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ai soggetti che conseguono il marchio regionale «Slot-Free Regione autonoma Valle d'Aosta», di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14/2015, si applica una riduzione dell'aliquota dell'IRAP dello 0,46 per cento per tre periodi di imposta a decorrere dal periodo di imposta in cui è conseguito il suddetto marchio regionale.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa per una sola volta, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti in regime *de minimis*.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41.

Classificazione delle entrate

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 30/2009, le entrate in conto capitale sono specificamente individuate per UPB, classificate nel Titolo IV.

Art. 42.

Rimodulazione del finanziamento del programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici. Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è prorogata al triennio 2016/2018, ed è determinata per l'anno 2018 in € 3.095.000 (UPB 1.4.2.23 Assetto e tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 43.

Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 13/2014, le parole: «eseguiti nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «eseguiti negli anni 2015 e 2016».

Art. 44.

Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2016/2018, un nuovo limite di impegno di € 950 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

Art. 45.

Fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione

1. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'iscrizione di un fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, anche indirettamente in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., in applicazione dell'art. 1, comma 551 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Il fondo di cui al comma 1 è iscritto nell'ambito dell'UPB 01.16.01.20 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento) e il relativo importo è determinato, anche in collaborazione con Finaosta S.p.A., tenendo conto del livello di patrimonializzazione delle società di cui al comma 1 e di eventuali compensazioni con gli utili di altre società partecipate.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2, stimato per l'anno 2016 in € 2.700.000, trova copertura nell'ambito della medesima UPB 01.10.01.20.

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2016/2018.

Art. 47.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 11 dicembre 2015

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00194



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 gennaio 2016, n. 1.

**Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza agli
anziani e di centri di degenza per malati cronici.**

*(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2/I-II
della Regione Trentino-Alto Adige del 12 gennaio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1548
del 22 dicembre 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Con efficacia dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19, e successive modifiche:

- a) capo I;
- b) capo II, art. 14, commi 1 e 2;
- c) capo II, art. 17, comma 7;
- d) capo II, art. 22;
- e) capo II, sezione V;
- f) capo II, art. 30;
- g) capo II, sezione VIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 gennaio 2016

KOMPATSCHER

16R00034

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2015, n. 19.

Legge di stabilità 2016.

*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II
del 29 dicembre 2015)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. L'art. 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-*quater* (Agevolazioni per veicoli ecologici) — 1. I proprietari di veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione.»


2. Dopo l'art. 11-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 11-*ter*:

«Art. 11-*ter* (Versamento del diritto fisso da parte dei rivenditori di veicoli) — 1. Il diritto fisso di cui all'art. 5, comma 48, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche, dovuto dalle imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli per l'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, può essere corrisposto anche con modalità di pagamento telematiche.»

3. Nel comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole «sino a 31 dicembre 2016» sono soppresse.

4. Il comma 1 dell'art. 21-*sexiesdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2016, ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50 de decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un'ulteriore deduzione pari a 28.000,00 euro.»



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per l'anno 2016
Tabelle A, B, C, D*

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera *b*) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 a decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2016-2018 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera *c*) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera *d*) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 a decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione delle leggi collegate alla presente sono determinate, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nella allegata tabella D.

Art. 3.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

	2016	155.731.295,60
<i>a</i>) fondo ordinario (progr. 1801):	2017	159.764.437,46
	2018	152.924.899,96
	2016	86.971.852,00
<i>b</i>) fondo per investimenti (progr. 1801):	2017	71.971.852,00
	2018	71.971.852,00

	2016	57.251.936,70
<i>c</i>) fondo ammortamento mutui (progr. 1801):	2017	53.184.096,71
	2018	50.961.478,32
	2016	0,00
<i>d</i>) fondo perequativo (progr. 1801):	2017	0,00
	2018	0,00
	2016	33.104.619,00
<i>e</i>) fondo di rotazione per investimenti (progr. 1801):	2017	33.104.619,00
	2018	33.104.619,00

Art. 4.

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (programma 0110 risorse umane) una spesa massima di 20,73 milioni di euro per l'anno 2016 e di 12 milioni di euro all'anno per gli anni 2017 e 2018. Ai fini della contrattazione collettiva sono previsti, inoltre, 3 milioni di euro all'anno per assegnazioni ai comuni alle comunità comprensoriali e per le residenze per anziani, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Capo III

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 7-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, fatte salve le agevolazioni i cui presupposti già sussistono alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il comma 13-*ter* dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 1.468.691.912,64 euro a carico dell'esercizio finanziario 2016, 1.332.384.982,61 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, 1.299.772.438,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018 derivanti dagli articoli 2, commi 1 (tabella A), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D) nonché dagli articoli 3 e 4 della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Vicepresidente della Provincia: TOMMASINI

(*Omissis*).

16R00023

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2015, n. 20.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2016-2018.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.518.138.426,53 euro e in termini di cassa per 5.773.180.528,88 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.349.540.968,34 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.231.333.568,34 euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.518.138.426,53 euro e in termini di cassa per 5.773.180.528,88 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2017, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.349.540.968,34 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2018, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.231.333.568,34 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

1. prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

2. nota integrativa (allegato 1);

3. riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 2);

4. riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegati 3A e 3B);

5. quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 4);

6. prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 5);

7. prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato 6);

8. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 7);

9. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

10. prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9);

11. elenco degli impegni già autorizzati fino al 31 dicembre 2015 in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decimo anno (allegato 10);

12. elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato 11);

13. elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 12);

14. elenco delle spese del personale disaggregato su missioni (allegato 13).

Art. 4.


Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. La facoltà di cui all'art. 45 comma 1 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche, è esercitata entro il limite di 150,00 euro.

Art. 5.

Documento tecnico di accompagnamento al bilancio

1. Ai sensi dell'art. 39 comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il vicepresidente della Provincia: TOMMASINI

(*Omissis*).

16R00024

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 novembre 2015, n. 0245/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 376.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49
del 9 dicembre 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve in attuazione della legge 363/2003);

Preso atto che ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il proprio decreto 20 novembre 2007, n. 0376/Pres., recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che in data 24 dicembre 2013 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, Serie L, n. 352, il nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006);

Ritenuto quindi necessario apportare talune modifiche al succitato regolamento emanato con proprio decreto n. 0376/Pres./2007, che consistono nell'adeguamento alle nuove disposizioni, apportate dal regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini della concessione dei finanziamenti in argomento e della loro cumulabilità, con altri contributi concessi a norma di altri regolamenti «de minimis»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2015, n. 2080;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 376.


(*Omissis*).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Regione 376/2007*

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007 n. 376 (regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003)), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013*) — 1. Qualora i beneficiari siano imprese, i contributi sono concessi secondo la regola de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo



all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. ».

Art. 2.
*Sostituzione dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Regione 376/2007*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 376/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Cumulabilità dei contributi*) — 1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (UE).

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, l'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce i casi in cui i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti di Stato.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da altre normative comunitarie, statali e regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito e secondo le procedure e modalità previste dalle disposizioni medesime.».

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 novembre 2015, n. **0246/Pres.**

Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 49
del 9 dicembre 2015)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena) e in particolare l'articolo 18 che istituisce nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 38/2001 prevedendo, al comma 12, che con regolamento regionale siano stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, fissando i termini del procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2108 di data 23 ottobre 2015 con la quale, facendo seguito alla precedente deliberazione n. 1247 di data 26 giugno 2015 di approvazione in via preliminare dello schema di "Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)", è stato approvato in via preliminare un nuovo schema del Regolamento di cui trattasi a seguito delle modifiche ed integrazioni proposte nel corso della seduta di data 24 luglio 2015 della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena nonché delle modifiche ed integrazioni al testo del Regolamento derivanti dall'approvazione delle norme contenute nelle disposizioni dell'articolo 6, commi 34 e 51, 52 e 53 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assesamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007";

Atteso che la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, come da conforme comunicazione del Presidente della Commissione medesima di data 2 novembre 2015, ha espresso parere favorevole in merito al testo del Regolamento così come approvato per la seconda volta in via preliminare con deliberazione della Giunta regionale n. 2108/2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2197 di data 6 novembre 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il regolamento di cui trattasi;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera *r*) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);


Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



ALLEGATO

Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

(Omissis).

*Capo I**Disposizioni generali*

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione dei finanziamenti a valere sul Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 1, della legge per:

a) contributi agli enti primari di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge;

b) contributi ad organismi a carattere associativo o federativo a sostegno dei programmi di attività degli enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 8, della legge;

c) contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili di cui all'articolo 18, comma 9, della legge;

d) contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale di cui all'articolo 18, comma 10, della legge.

2. In particolare con il presente regolamento sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo e dei relativi rendiconti, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

Art. 2.

Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge ed in attuazione dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) è istituito nel bilancio regionale un fondo cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza linguistica slovena.

2. In apposita tabella allegata alla legge finanziaria regionale, approvata con le modalità di cui all'articolo 18, comma 11, della legge, sono stabilite le percentuali di suddivisione del fondo tra gli enti e le categorie di cui all'articolo 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, in base alle percentuali approvate con la legge finanziaria regionale, è definita la misura degli stanziamenti destinati agli enti e categorie di cui all'articolo 1 una volta determinata l'entità del fondo.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le organizzazioni della minoranza linguistica slovena che risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda, nell'Albo regionale di cui all'articolo 5 della legge, secondo le disposizioni specifiche stabilite dai Capi II, III, IV e V del regolamento.

2. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le organizzazioni partecipanti devono essere iscritte all'albo di cui al comma 1.

3. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria organizzazione.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell'organizzazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma.

3. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è presentata dalla sola organizzazione individuata come capofila.

4. Gli enti che partecipano ad un rapporto di partenariato non possono presentare una propria domanda di contributo.

5. Fatti salvi gli ulteriori allegati previsti da specifiche disposizioni nei successivi Capi II, III, IV e V del regolamento, a ciascuna domanda sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente riconosciuto, qualora non già in possesso del Servizio oppure se oggetto di variazioni successive all'ultima trasmissione;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa;


2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) dichiarazione di eventuali contributi richiesti o ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda;

c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

6. La domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC), ma è comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il soggetto richiedente sia un'impresa, ai sensi dell'articolo 5 bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la domanda va presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC).

7. La casella di posta elettronica certificata di cui al comma 6 è intestata all'organizzazione richiedente il contributo.



Art. 5.

Principi generali per l'ammissibilità della spesa e documentazione giustificativa

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative all'attività programmata o alla singola iniziativa progettuale oggetto del finanziamento regionale;

b) sono generate durante il periodo di realizzazione dell'attività programmata o durante il periodo di preparazione, organizzazione e svolgimento della singola iniziativa progettuale, sono chiaramente riferibili a tali periodi e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. La documentazione giustificativa della spesa, sostenuta in Italia e all'estero, è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

3. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

4. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

5. Gli scontrini fiscali per le spese sostenute in Italia sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

6. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

7. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

8. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

9. Le spese per collaboratori esterni all'organizzazione sono rilevabili da idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali.

10. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

11. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento in cui risulta il numero di telefono ricaricato.

*Capo II**Contributi agli enti primari di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007*

Art. 6.

Programma di attività e spese ammissibili

1. Gli enti primari con la domanda di cui all'articolo 4 presentano, entro il termine di cui all'articolo 4, anche il programma e il calendario dell'attività istituzionale per l'anno per il quale viene assegnato il contributo con un preventivo analitico di impiego del contributo assegnato nonché una relazione riepilogativa sull'attività istituzionale svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.

2. Sono ammissibili le spese direttamente collegabili all'attività istituzionale di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge e in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per le retribuzioni ai soggetti che operano direttamente per conto dell'ente, anche in un rapporto di lavoro dipendente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

b) spese per compensi per prestazioni di terzi ai fini dell'attuazione delle attività istituzionali;

c) spese di affitto sale, spazi, locali e impianti sportivi e noleggio di materiali e attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività degli enti primari;

d) spese per la partecipazione a rassegne e concorsi, singole competizioni o tornei sportivi, spese assicurative, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

e) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per soggetti terzi o personale dipendente per la partecipazione a manifestazioni ed eventi organizzati nell'ambito delle attività dell'ente;

f) spese promozionali e pubblicitarie, spese per affissioni, spese di stampa.

3. Le spese generali di funzionamento, in particolare le utenze, riguardanti la sede dell'ente beneficiario sono ammissibili sino alla misura massima del 35 per cento del contributo concesso.

4. Le spese per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento della attività istituzionale sono ammissibili sino al 20 per cento del contributo concesso.

5. Le spese di rappresentanza sono ammissibili sino al 2 per cento del contributo concesso.

6. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

f) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

g) spese per oneri finanziari.

*Capo III**Contributi ad organismi a carattere associativo o federativo a sostegno dei programmi di attività degli enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007*

Art. 7.


Presentazione del programma di attività degli enti aderenti e piano finanziario

1. I soggetti individuati dall'articolo 18, comma 5, della legge presentano, entro il termine di cui all'articolo 4, la domanda contenente un programma complessivo delle attività e degli interventi degli enti ed organizzazioni minori che aderiscono agli stessi, corredato di un piano finanziario per l'attuazione del suddetto programma.

2. L'adesione degli enti e delle organizzazioni minori agli organismi riconosciuti è attestata da dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 del legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1.

3. La domanda di cui all'articolo 4 è corredata da un piano finanziario per l'attuazione del programma di attività degli enti ed organizzazioni minori della minoranza aderenti ai soggetti individuati dall'articolo 18, comma 5, della legge ripartito in particolare nelle seguenti voci di spesa ammissibili:

a) spese per compensi per prestazioni di terzi ai fini dell'attuazione delle attività programmate;



b) spese per il personale dipendente dei singoli enti specificatamente impiegato nello svolgimento delle attività oggetto di finanziamento;

c) spese di affitto sale, spazi, locali e impianti sportivi e noleggio di materiali e attrezzature necessarie per la realizzazione del programma di attività;

d) spese per la partecipazione a rassegne e concorsi, campionati sportivi o a singole competizioni o tornei, spese assicurative, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

e) spese di viaggio, di vitto e di alloggio per la partecipazione a manifestazioni ed eventi organizzati nell'ambito del programma di attività nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

f) spese promozionali e pubblicitarie, spese per affissioni, spese di stampa, spese per coppe e premi per concorsi nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

g) spese per cancelleria, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del contributo.

h) spese generali di funzionamento, in particolare le utenze, e costi generali di gestione riferibili al programma di attività, nella misura massima del 15 per cento del contributo concesso

4. Le spese indicate nel piano finanziario sono sostenute direttamente dall'ente proponente e la documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata esclusivamente ad esso.

Capo IV

Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili di cui all'articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007

Art. 8.

Programma di attività e altri allegati

1. Gli enti che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere, presentano unitamente alla domanda di cui all'articolo 4:

a) il programma della propria attività riferita all'annualità per la quale è richiesto il contributo;

b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative all'attività programmata;

c) una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta nelle due annualità precedenti con particolare riferimento agli ambiti indicati dall'articolo 18, comma 9, della legge.

2. Nel caso di programma presentato in rapporto di partenariato tra due o più organizzazioni, è indicata l'organizzazione capofila e le organizzazioni aderenti al rapporto di partenariato che comunque operano in maniera prevalente nel settore indicato all'articolo 18, comma 9, della legge.

Art. 9.

Misura del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo è concesso fino all'intero importo della spesa ammissibile, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) se il programma di attività è presentato da una singola organizzazione e di euro 30.000,00 (trentamila) se realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

2. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili allo svolgimento di attività e servizi educativi quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena e allo sviluppo di scambi culturali e attività giovanili anche transfrontaliere.

3. Rientrano in particolare tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) spese di affitto spazi e locali, noleggio di materiali e attrezzature;

b) spese assicurative per i partecipanti alle attività programmate, c) spese per il personale dipendente impiegato nello svolgimento delle attività oggetto di finanziamento;

d) spese per compensi e rimborsi a collaboratori esterni per prestazioni rese all'ente per l'attuazione delle attività programmate;

e) spese di viaggio, vitto, alloggio per i partecipanti alle attività programmate, per un importo non superiore al 25 per cento del contributo concesso,

f) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

g) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del contributo,

h) spese generali di funzionamento riguardanti la sede, in particolare le utenze, e costi generali di gestione riferibili all'attività programmata, nella misura massima del 15 per cento del contributo concesso.

Art. 10.

Commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità

1. La valutazione dei programmi di attività dell'ente richiedente è effettuata da un'apposita commissione tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sostenibilità nel tempo delle attività svolte: viene attribuito un punteggio in relazione alla percentuale di cofinanziamento dell'ente rispetto al costo complessivo delle attività programmate derivante da fondi propri o da altre fonti di finanziamento, anche di altri soggetti pubblici, previsti alla data di presentazione della domanda;

1) punti 3 se l'attività è cofinanziata per una percentuale compresa tra il 25 e il 30 per cento;

2) punti 7 se il cofinanziamento è superiore al 30 per cento;

3) punti 10 se il cofinanziamento è superiore al 40 per cento;

b) estensione territoriale delle attività programmate: il punteggio viene graduato in relazione all'area territoriale di insediamento della minoranza linguistica slovena in cui si realizzano le attività:

1) punti 3 se l'attività programmata è diretta ad un ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due unità territoriali;

2) punti 7 se l'attività programmata è diretta ad un ambito di almeno cinque comuni localizzati nel territorio di almeno quattro unità territoriali;

3) punti 10 se il progetto è proposto sull'intero territorio regionale di insediamento della minoranza linguistica slovena, ovvero se è diretta ad un ambito territoriale di almeno due comuni per ciascuna unità territoriale;

c) durata dell'attività complessivamente programmata nel corso di un anno graduata in base al numero di giorni in cui si svolge l'attività oggetto di finanziamento (doposcuola, centri estivi, laboratori, eventi):

1) punti 3 se l'attività programmata si svolge in un arco temporale inferiore ai trenta giorni;

2) punti 7 se l'attività programmata si svolge in un arco temporale compreso tra 30 e 90 giorni;

3) punti 10 se l'attività programmata si svolge in un arco temporale superiore a 90 giorni;

d) dimensione quantitativa dell'attività: il punteggio viene graduato in base alla media del numero di bambini e giovani d'età compresa tra i 3 ed i 26 anni coinvolti nei due anni precedenti nell'attività programmata:

1) punti 3 se il numero dei giovani coinvolto è compreso tra 10 e 30;

2) punti 7 se il numero dei giovani coinvolto è compreso tra 30 e 50;

3) punti 10 se il numero dei giovani coinvolto è superiore a 50;

e) qualità del servizio: il punteggio viene graduato in base alla media del rapporto tra fruitori dei servizi e personale educativo ed ausiliario coinvolto nei due anni precedenti nell'attività programmata:


1) punti 3 se il rapporto è superiore a 15 a 1;

2) punti 7 se il rapporto è compreso tra 10 a 1 e 15 a 1;

3) punti 10 se il rapporto è di inferiore a 10 a 1;

f) ampiezza del partenariato: il punteggio viene graduato in base al numero di organizzazioni che in base ad un accordo sottoscritto tra le stesse con l'indicazione dell'ente capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata:

1) punti 3 se il programma di attività è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;



2) punti 7 se il programma di attività è presentato congiuntamente da tre o più organizzazioni;

3) punti 10 se il programma di attività è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni con il coinvolgimento, con apposita convenzione, di soggetti istituzionali pubblici;

2. Al fine della valutazione della qualità dei programmi di attività presentati e del loro impatto sulla vita della minoranza linguistica slovena, vengono considerati i seguenti criteri:

a) congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste;

b) grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa;

c) capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio;

d) valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento e della sua congruenza in rapporto alle precedenti esperienze.

3. Il punteggio per ciascuno dei criteri indicati al comma 2 viene graduato da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti con le seguenti gradazioni: 0 punti valutazione insufficiente, da 1 a 4 punti valutazione sufficiente, da 5 a 7 punti valutazione buona e da 8 a 10 punti valutazione ottima.

4. I punteggi relativi alla valutazione dei programmi di attività vengono attribuiti, fino ad un massimo di 100 punti in base ai criteri indicati nei precedenti commi, da un'apposita commissione nominata con decreto, composta dal Direttore centrale della Direzione competente o da un suo delegato, che la presiede, da due dipendenti del Servizio competente per il settore delle lingue minoritarie, di cui almeno uno con conoscenza della lingua slovena, e da due esperti in materia di salvaguardia della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007.

5. Nel caso di parità di punteggio, ottenuto in base ai criteri indicati ai commi 1 e 2, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto sommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri indicati al comma 2.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 1, a favore dell'ultimo programma di attività inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto.

Capo V

Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale di cui all'articolo 18, comma 10, della legge regionale 26/2007

Art. 11.

Progetto e altri allegati

1. Gli enti che propongono un'iniziativa di particolare rilevanza finalizzata alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale, con la domanda e la documentazione indicata all'articolo 4 presentano anche un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo corredato di un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese ammissibili relative all'iniziativa nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 12.

Misura del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo è concesso fino all'intero importo della spesa ammissibile, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) se il progetto di attività è presentato da una singola organizzazione e di euro 25.000,00 (venticinquemila) se realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

2. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.

3. Rientrano in particolare tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) spese di affitto spazi e locali, noleggio di materiali e attrezzature;

b) spese per il personale dipendente impiegato nello svolgimento dell'iniziativa progettuale;

c) spese per compensi e rimborsi a collaboratori esterni per prestazioni rese all'ente per la realizzazione dell'iniziativa progettuale;

d) rimborsi spese di viaggio e vitto ad eventuali volontari partecipanti al progetto che devono risultare da apposito elenco nominativo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente il progetto;

e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

f) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del contributo;

g) spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa nella misura massima del 5 per cento del contributo.

h) spese generali di funzionamento riguardanti la sede, in particolare le utenze, e costi generali di gestione riferibili alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 15 per cento del contributo concesso.

Art. 13.

Commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità

1. La valutazione dei progetti di particolare rilevanza è effettuata da un'apposita commissione tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:

a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'organizzazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:

1) punti 3 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il 25 e il 30 per cento;

2) punti 7 se il cofinanziamento è superiore al 30 per cento;

3) punti 10 se il cofinanziamento è superiore al 40 per cento;

b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero di persone, compresi i volontari, direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

1) punti 3 se il rapporto è superiore a 100;

2) punti 7 se il rapporto è compreso tra 50 e 100;

3) punti 10 se il rapporto è inferiore a 50;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto:

1) punti 3 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;

2) punti 7 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;

3) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni;

d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni siti nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena in cui si realizzano le attività:

1) punti 3 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due unità territoriali;


2) punti 7 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno cinque comuni localizzati nel territorio di almeno quattro unità territoriali;

3) punti 10 se il progetto è proposto sull'intero territorio regionale di insediamento della minoranza linguistica slovena, ovvero sia è diretta ad un ambito territoriale di almeno due comuni per ciascuna unità territoriale

e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:

1) punti 5 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico;

2) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico.



f) particolare esperienza acquisita nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale: il punteggio viene graduato in relazione al numero delle iniziative progettuali, coerenti con le finalità di valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, finanziate per più del 50% delle spese ammissibili da un soggetto pubblico negli ultimi 15 anni:

1) punti 3 in presenza di almeno un'iniziativa progettuale finanziata da un soggetto pubblico

2) punti 7 in presenza di almeno tre iniziative progettuali finanziate da un soggetto pubblico

3) punti 10 in presenza di almeno cinque iniziative progettuali finanziate da un soggetto pubblico.

2. Al fine della valutazione della qualità delle iniziative progettuali proposte e del loro impatto sulla vita della minoranza linguistica slovena, vengono considerati i seguenti criteri:

a) congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste dal progetto;

b) grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa progettuale o alla modalità di realizzazione della stessa;

c) capacità di comunicare e promuovere l'iniziativa progettuale anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio;

d) valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento e della sua congruenza in rapporto alle precedenti esperienze.

3. Il punteggio per ciascuno dei criteri indicati al comma 2 viene graduato da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti con le seguenti gradazioni: 0 punti valutazione insufficiente, da 1 a 4 punti valutazione sufficiente, da 5 a 7 punti valutazione buona e da 8 a 10 punti valutazione ottima.

4. I punteggi relativi alla valutazione delle iniziative progettuali proposte vengono attribuiti, fino ad un massimo di 100 punti in base ai criteri indicati nei precedenti commi, da un'apposita commissione, nominata con decreto, composta dal Direttore centrale della Direzione competente o da un suo delegato, che la presiede, da due dipendenti del Servizio competente per il settore delle lingue minoritarie, di cui almeno uno con conoscenza della lingua slovena, e da due esperti in materia di salvaguardia della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007.

5. Nel caso di parità di punteggio, ottenuto in base ai criteri indicati ai commi 1 e 2, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto assommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri indicati al comma 2.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 1, a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del progetto.

7. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b) l'ente richiedente presenta un elenco nominativo delle persone, comprese i volontari, coinvolti nell'organizzazione ed attuazione del progetto, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente

Capo VI

Disposizioni procedurali comuni

Art. 14.

Comunicazioni relative al procedimento

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

2. La pubblicazione dei riparti e delle graduatorie dei contributi di cui ai Capi II, III, IV e V del regolamento sul sito internet regionale costituisce comunicazione dell'assegnazione ai beneficiari.

3. Tutte le eventuali comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 15.

Istruttoria e approvazione elenco o graduatoria delle domande ammesse a contributo

1. Attraverso l'attività istruttoria è accertata la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi ai fini dell'ammissibilità della spesa in base alle disposizioni specifiche dei Capi da II a V.

2. Con decreto del direttore centrale vengono approvati:

a) l'elenco dei beneficiari ammessi ai contributi di cui all'articolo 1, lettere a) e b), con l'indicazione dell'importo assegnato;

b) le graduatorie per ciascuno degli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) in cui sono inserite le domande da finanziare, con l'indicazione dell'importo assegnato, nonché le domande ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 2 sul sito internet regionale costituisce comunicazione dell'assegnazione del contributo ai beneficiari.

4. Per esigenze contabili, gli importi dei contributi regionali concessi sono sempre arrotondati per difetto all'unità di euro.

5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 336, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), gli atti di cui al comma 2, lettere b) e c) sono adottati entro centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

Art. 16.

Concessione e liquidazione

1. I contributi sono concessi ad avvenuta approvazione dell'ammontare del Fondo di cui all'articolo 2 e a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 15.

2. Il contributo è liquidato in via anticipata per un importo corrispondente al 70 per cento di quello complessivamente spettante, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 336, della legge regionale 27/2012, la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è effettuata entro centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

4. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b).

Art. 17.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo appone su tutto il materiale relativo all'iniziativa progettuale, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l'indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.

Art. 18.

Rendicontazione della spesa

1. Tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, i beneficiari presentano a titolo di rendiconto per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) la documentazione prevista dai commi 2, 3 e 4.

2. I soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, presentano copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.



3. I soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, presentano esclusivamente l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

4. I soggetti beneficiari di cui al capo II, all'atto della presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso, presentano anche il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo medesimo.

5. I soggetti beneficiari di cui ai capi III, IV e V, ai sensi del disposto congiunto degli articoli 18, comma 1, della legge regionale 11/2013 e 6, comma 34, della legge regionale 20/2015 rendicontano le spese sostenute per gli interventi e i progetti oggetto di finanziamento fino all'ammontare del contributo concesso e presentano anche un prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite complessive relative agli interventi e ai progetti di cui trattasi.

6. Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 1 sono presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi.

7. Tutta la documentazione giustificativa della spesa indicata nel rendiconto di cui ai commi 2 e 3 è intestata al soggetto beneficiario ed annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.

8. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul proprio sito internet la relativa modulistica.

9. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 336, della legge regionale 27/2012, l'approvazione del rendiconto è effettuata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, completo di tutta la documentazione necessaria.

10. Alla liquidazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto della spesa di cui al comma 9.

Art. 19.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 18, comma 1 o nel termine indicato nel decreto che concede la proroga;
- c) rendicontazione di un importo inferiore al 50 per cento del contributo concesso;
- d) documentazione giustificativa della spesa non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 5 rilevata anche a seguito delle ispezioni e controlli di cui all'articolo 20.

2. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o emerga che l'importo complessivo delle entrate ha superato l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la medesima attività, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23.

3. La revoca o la rideterminazione del contributo comportano l'obbligo di restituzione delle somme percepite o erogate in eccesso, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 20.

Ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, chiedendo l'esibizione di tutta la documentazione di spesa relativa al contributo concesso.

Art. 21.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Aiuti di Stato

1. Gli interventi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge riguardanti finanziamenti per le iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena non configurano aiuto di Stato in quanto non incidono negli scambi tra Stati membri dell'Unione Europea.

2. Agli interventi a favore degli altri enti e categorie indicati all'articolo 18 della legge si applica la disciplina prevista dal Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014.

3. Il pagamento del contributo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 23.

Utile ragionevole (in applicazione dell'articolo 6, comma 51, della legge regionale 20/2015)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014, l'importo del finanziamento concesso in base al presente regolamento con riferimento agli enti e categorie indicate al comma 2 del precedente articolo 22 non può superare quanto necessario per coprire le perdite d'esercizio e un utile ragionevole.

2. Si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla attività programmata o dalla singola iniziativa progettuale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

3. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Se i finanziamenti eccedono l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.

5. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.


Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24.

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno 2015, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento ed il termine di rendicontazione può essere stabilito nel decreto di concessione anche in deroga all'articolo 18.



Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 253 (Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23) ed il decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 340 (Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23).

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Visto: Il presidente: Serracchiani

16R00117

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2015, n. 28.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 in materia di protezione sociale).

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 22/2014

1. All'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 15/2014 in materia di protezione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «con regolamento» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Il programma viene approvato entro il 28 febbraio dell'anno di decorrenza del triennio e può essere annualmente aggiornato.»;

c) al comma 5 dopo la parola «approvato» sono inserite le seguenti: «entro il 28 febbraio di ogni anno».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2015

*Per il Presidente
Il Vicepresidente*
BOLZONELLO

(Omissis).

16R00018

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2015, n. 29.

Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Disposizioni relative agli incarichi degli Amministratori unici delle ATER e alla determinazione dei canoni di locazione

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, scaduti gli incarichi degli amministratori unici delle ATER di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative), i relativi poteri sono attribuiti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale o delle ATER, ai direttori delle ATER medesime.

2. Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa gli incarichi dei direttori sono prorogati di diritto sino alla nomina dei nuovi organi delle ATER e, comunque, sino e non oltre il 30 giugno 2016.

3. La data di decorrenza dell'1° gennaio 2016, fissata all'art. 9, comma 52, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, è stabilita all'1° gennaio 2017. Fino a tale data, i canoni di locazione delle ATER rimangono quelli esistenti alla data di approvazione della presente legge, salvo eventuale indicizzazione.



4. Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa gli incarichi delle commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), sono prorogati oltre la naturale scadenza sino e non oltre il 30 giugno 2016.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 2015

*Per il Presidente
Il Vicepresidente
BOLZONELLO*

(omissis)

16R00017

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 82.

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 29 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto l'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. A partire dal 2015, in forza del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione approva un corpo normativo collegato alla legge di stabilità, con il quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio;

2. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa "Centomila orti in Toscana", di cui al Programma di Governo per la X legislatura approvato con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, si intende contribuire alla realizzazione di orti urbani intesi come centro organizzato di aggregazione e di scambio culturale fra persone di tutte le età e posti in aree ad elevato livello di urbanizzazione. È necessario sperimentare, in collaborazione con alcune amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno già maturato esperienze in materia, un modello di orto urbano e promuoverne, successivamente, la realizzazione sul territorio regionale, prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane;



3. L'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 66/2014, convertito dalla legge 89/2014 stabilisce che "Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente". L'ordinamento regionale è già adeguato a tale previsione con riferimento agli emolumenti determinati dalla Regione stessa, ma è necessaria un'integrazione normativa al fine di prevenire l'eventuale superamento del limite per effetto di meccanismi di cumulo;

4. L'attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. In particolare sono necessari interventi di sostegno connessi alla presenza di minori disabili, consistenti nell'erogazione di un contributo finanziario annuale;

5. È opportuno modificare l'articolo 23 della l.r. 65/2014, che prevede forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali per i comuni che non sono obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, consentendo anche ai comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale di accedere alle misure regionali dirette ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali;

6. È opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l'anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;

7. Nell'ambito di una complessiva razionalizzazione dell'impiego delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti per la manutenzione della viabilità, è necessario ottimizzare e migliorare l'efficacia della spesa per la manutenzione ed il pronto intervento relativi alle strade regionali;

8. Al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale anche in materia di vigilanza faunistico venatoria, è necessario prevedere la destinazione di apposite risorse nell'ambito della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

9. In attesa della definizione dei rapporti disciplinati dalla l.r. 22/2015, è necessario assicurare immediata operatività dall'inizio del 2016 ad alcune disposizioni che disciplinano situazioni impreviste che richiedono un intervento indifferibile e urgente da parte della Regione o compiti di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena;

10. Si ritiene necessario, in considerazione del carattere recessivo della programmazione regionale settoriale, eliminare l'obbligo di allegare alla legge di stabilità il prospetto riepilogativo delle previsioni finanziarie di piani e programmi, inserendo tali dati nella nota integrativa al bilancio, disciplinata dal d.lgs 118/2011 solo nei suoi contenuti minimi;

11. È opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendo le risorse fra l'Università degli studi di Pisa e il comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo "La Sapienza";

12. Al fine di rafforzare l'azione di potenziamento della piattaforma logistica toscana è previsto il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi previsti nel piano regolatore portuale del porto di Piombino;

13. È opportuno procedere alla predisposizione dei progetti relativi ad importanti infrastrutture viarie e all'estensione della tramvia della piana fiorentina;

14. È necessario assicurare una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio);


15. In assenza di disposizioni nazionali in vigore per l'annualità 2015, appare necessario chiarire che il livello delle risorse destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016, resta inalterato a seguito delle uscite del personale delle categorie e dirigenziale realizzate nell'anno 2015;

16. L'articolo 1, comma 7 della l.r. 22/2015 prevede che al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provveda con successiva legge;

17. Il decreto legislativo 150/2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'articolo 11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;

18. L'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015"), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, prevede la possibilità di avvalimento, da parte delle regioni, del personale delle province e delle città metropolitane attraverso apposite convenzioni;

19. In data 5 novembre 2015, è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana la convenzione sui servizi per l'impiego di cui al punto 17. L'articolo 2 di tale convenzione prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la Città metropolitana di Firenze per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato;



20. Al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro è pertanto necessario dare disposizioni di prima attuazione al decreto legislativo 150/2015, aventi validità per il triennio 2016 – 2018, subordinatamente al rinnovo della convenzione relativamente all'utilizzo delle risorse umane e strumentali delle province e della Città metropolitana di Firenze, necessarie per l'esercizio della funzione e rinviare a successiva legge la revisione delle norme della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro in materia di mercato del lavoro);

21. Al fine di evitare un'impugnazione governativa è opportuno abrogare la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015), il cui ambito temporale di applicazione era limitato all'anno 2015 e che ha già esaurito i suoi effetti;

22. Di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015, in quanto la richiesta integrazione si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse;

23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Centomila orti in Toscana

1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani.

2. La Regione concede ai comuni contribuiti per la realizzazione di orti urbani secondo il modello di cui al comma 1.

3. Le modalità e la durata della sperimentazione, nonché le modalità operative per l'erogazione dei contributi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le attività di cui ai commi 1 e 3, sono svolte con il supporto tecnico di Ente terre regionali toscane.

5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di euro 950.000,00 per l'anno 2016 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

6. All'onere di spesa di cui al comma 5, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, 2017 e 2018 secondo la seguente articolazione per importi e per anno:

anno 2016:

euro 850.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale";

euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2017:

euro 900.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale";

euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti".

anno 2018:

euro 900.000,00 Titolo 2 "Spese in conto capitale";

euro 100.000,00 Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 2.


Limite al trattamento economico del personale pubblico

1. La Regione Toscana osserva il limite previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, e di cumulo dei trattamenti economici e pensionistici a carico della finanza pubblica, effettuando le necessarie verifiche e apportando le eventuali riduzioni ai compensi erogati.

Art. 3.

Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006), nella legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) e nella legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) e, in particolare, procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall'articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), nonché dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 73, della legge 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi, a livello di area vasta, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.



2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per l'anno 2016, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

4. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2016, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 4.

Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici

1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e all'articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore, adottate sia a livello locale, sia nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2016 per i farmaci e i dispositivi medici.

Art. 5.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2016 – 2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1. sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:

a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;

b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;

c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;

d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018.

Art. 6.

Incentivazione per la redazione dei piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014

1. Al comma 15 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: "presente articolo" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 24".

Art. 7.

Piani strutturali intercomunali dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014


1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 le parole: "mediante unione di comuni" sono soppresse.

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è soppresso.

Art. 8.

Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 115.000,00 per l'anno 2016 in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, al fine di rafforzarne e supportarne le capacità di analisi e



di iniziativa per le politiche comunitarie in ragione dell'interesse regionale fissato dalle attività statutarie e per la realizzazione dagli obiettivi della Conferenza stessa.

2. Le condizioni e le modalità di concessione del contributo, sono definite in una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 02 "Sequenza generale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016.

Art. 9.

Viabilità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente: "I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime."

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 23 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:

"3-ter. Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l'anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento."

3. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 23 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:

"3-quater. Le somme non utilizzate entro l'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno,

anche su proposta della Città metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3."

Art. 10.

Autorizzazione indebitamento a copertura spese di investimento

1. Relativamente a ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, del bilancio di previsione 2016 - 2018, la Regione è annualmente autorizzata a contrarre nuovo indebitamento a copertura della spesa di investimento nei limiti del proprio plafond disponibile così come determinato dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

2. Il ricorso all'indebitamento nei limiti di cui al comma 1, è in ogni caso ammesso anche nell'ipotesi in cui non si dovesse perfezionare l'intesa tra la Regione e gli enti locali appartenenti al territorio regionale.

Art. 11.

Programmazione regionale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994


1. L'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Programmazione regionale). — 1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.

2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:

a) nella misura del 40 per cento per l'espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;

b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.



c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;

d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.

3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13-ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.”

Art. 12.

Accesso agli ATC. Modifiche all'articolo 13-ter della l.r. 3/1994

1. Nel comma 3 dell'articolo 13-ter della l.r. 3/1994 le parole: “alla provincia e” sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 13-ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“4-bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”

Art. 13.

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 63-bis della l.r. 3/1994

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 63-bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2-bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, comma 4-bis, stimate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in euro 900.000,00 annue sono previste nell'ambito degli stanziamenti della Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.”

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 63-bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:

“2-ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della l.r. 22/2015 di cui all'articolo 13-ter, comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.”

Art. 14.

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015


1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:

“5-bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.”

Art. 15.

Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroche al subentro in contratti, convenzioni e altri atti

1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. 22/2015, nei contratti, nelle convenzioni e negli altri atti stipulati dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze per le attività di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena, relativi alle funzioni di difesa del suolo. Detti atti proseguono fino alla scadenza stabilita; gli atti in scadenza prima del 30 giugno 2016 e quelli in scadenza al 31 dicembre 2015 sono prorogati fino al 30 giugno 2016, previo assenso del soggetto con cui è stato stipulato l'atto. Le province e la Città metropolitana di Firenze trasmettono, entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, gli atti completi della quantificazione del costo delle prestazioni rese dai soggetti contraenti, della identificazione di detti soggetti e, se l'atto è in scadenza prima del 30 giugno 2016, dell'eventuale assenso del contraente alla prosecuzione del rapporto con la Regione. Il subentro della Regione è limitato agli atti espressamente indicati nella deliberazione della Giunta regionale e alle spese da sostenere dal 1° gennaio 2016; sono esclusi dalla successione della Regione i debiti e i crediti per le prestazioni oggetto di obbligazioni scadute al 31 dicembre 2015. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti agli atti di cui al presente articolo, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della l.r. 22/2015.



Art. 16.

Disposizione finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 5 bis, della l.r. 22/2015, come modificato dalla presente legge, per l'anno 2016 si opera nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale relativamente all'esercizio della singola funzione, nonché dell'importo massimo di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio tra la citata missione e programma di spesa e le missioni/programmi di spesa relativi alle funzioni trasferite, rispetto alle quali si renda necessario succedere in rapporti di durata in corso, secondo le modalità stabilite nello stesso articolo 10, comma 5-bis, della l.r. 22/2015.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016.

Art. 17.

*Strumenti della programmazione regionale.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2015*

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), le parole: "e il prospetto finanziario di rimodulazione dei piani e dei programmi limitatamente alle parti che non abbiano dato luogo all'assunzione di impegni di spesa" sono soppresse.

Art. 18.

*Interventi per il rilancio economico
e culturale della città di Pisa*

1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della città di Pisa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo complessivo di euro 9.000.000,00 a favore dei seguenti soggetti:

a) Comune di Pisa, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00, per il completamento della "Cittadella galileiana" e il recupero e riqualificazione degli spazi pubblici;

b) Università degli studi di Pisa, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00, per i seguenti interventi:

1) realizzazione del Polo museale storico di ateneo presso l'Orto botanico;

2) consolidamento e riorganizzazione funzionale dell'edificio denominato "La Sapienza" per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2016, euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018.

4. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera b), pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018.

5. L'articolo 56 della l.r. 86/2014 è abrogato.

Art. 19.

Interventi sul porto di Piombino

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Piombino di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.


2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:

a) aumento delle entrate proprie dell'Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell'entrata a regime degli investimenti realizzati;

b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2035, si provvede con legge di bilancio.



Art. 20.

Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.600.000,00 per l'anno 2016 ed euro 2.200.000,00 per l'anno 2017, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per la progettazione degli interventi definiti nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) relativi a:

a) nuovo ponte sull'Arno tra Signa e Lastra a Signa e relativi collegamenti viari;

b) viabilità nord di Pisa di collegamento tra la statale Aurelia e la zona di Cisanello;

c) estensione del sistema tramviario della piana fiorentina verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera a), per l'importo massimo di euro 300.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016;

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera b), per l'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2016 ed euro 700.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e 2017;

4. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera c), per l'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016 ed euro 1.500.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e 2017.

Art. 21.

Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno dell'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio).

2. Per l'accesso al contributo è richiesto un valore dell'ISEE inferiore a euro 40.000,00.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1. La deliberazione può prevedere che il contributo sia corrisposto anche in caso di assistenza legale tramite associazioni di consumatori.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016.

Art. 22.

Osservatorio legislativo interregionale. Inserimento dell'articolo 5-bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è inserito il seguente:

“Art. 5-bis (Osservatorio legislativo interregionale). —

1. L'Assemblea legislativa, tramite il settore legislativo, gestisce l'organizzazione dell'Osservatorio legislativo interregionale, unitamente alle sue risorse finanziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio è istituito un capitolo, con vincolo di destinazione, nel quale confluiscono gli importi versati annualmente dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di quota di adesione all'Osservatorio legislativo interregionale per le iniziative da esso svolte.”

Art. 23.

Riduzione del personale e risorse fondo salario accessorio

1. La riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, non produce effetti, per l'anno 2015, sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999 e del 23 dicembre 1999, da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016.


Art. 24.

Interventi per la piantumazione della piana fiorentina

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di interventi di piantumazione per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.

2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell'intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell'intervento di propria competenza.



4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.260.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2016, euro 410.000,00 per l'anno 2017 ed euro 350.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018.

Art. 25.

Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti

1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti", la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 9.850.000,00 per il periodo 2016 - 2018.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2016, euro 3.850.000,00 per l'anno 2017 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 - 2018.

Art. 26.

Inserimento dell'articolo 9-bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:

"Art. 9-bis (Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale). — 1. Nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto, nella conferenza indetta a tale scopo, con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del PIT di cui all'articolo 88.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale che si esprime in merito alla variante di cui al comma 1."

Capo II

DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/ 2015 IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE

Art. 27.

Funzioni della Regione

1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:

a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 150/2015;

b) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 150/2015;

c) svolge interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad esse connesse si intendono riferite alla Regione.

4. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei centri per l'impiego.

5. La Regione, attraverso i centri per l'impiego, svolge in forma integrata le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.

6. La Regione individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 150/2015.

Art. 28.

Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana di Firenze im-



piegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:

a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;

b) definiscono le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;

c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.

3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.

4. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale di cui al presente articolo, è determinato ed erogato dall'ente di appartenenza. Il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai CCNL 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 costituiti presso ciascun ente. La Regione provvede al rimborso delle relative somme.

Art. 29.

Sedi degli uffici in avvalimento

1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici.

2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1, continuano a provvedere le province e la Città metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2018.

Art. 30.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per gli anni 2017 e 2018, fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs. 150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è sospesa l'efficacia degli articoli da 21-ter a 21-quinquiesdecies della l.r. 32/2002 relativi all'Agenzia regionale del lavoro.

3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa massima di euro 12.000.000,00, a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" e per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 32.

Disposizioni per lo sviluppo economico

1. Al fine di garantire adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambiti demaniali marittimi, la Regione adotta apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. Le linee guida sono adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998.

Capo IV

NORME FINALI


Art. 33.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) articolo 40, commi da 3 a 5, e l'articolo 41 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

b) articolo 29-bis della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);



c) legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015).

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Firenze, 28 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2015.

16R00065

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 83.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57 del 29 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37, dello Statuto;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visti gli articoli 18 e 19 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 18 novembre 2015, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la nota del 2 dicembre 2015 con cui la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;

Vista la nota del 2 dicembre 2015 con cui la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato che non avrebbe espresso il parere obbligatorio di competenza;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1) di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016 - 2018 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

2) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.


Bilancio annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2016 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2016 in euro 3.111.368.459,64 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 35.187.500,18 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2015 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2015 - riga Totale generale delle entrate).

3. È approvato per l'anno finanziario 2016 in euro 3.057.458.340,36 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 530.075.774,48 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2015 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2015 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2016 in euro 16.569.608.911,64 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.164.324.610,64 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).



5. È approvato per l'anno finanziario 2016 in euro 16.569.608.911,64 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.164.324.610,64 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2016:

a) in euro 16.289.993.701,66 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);

b) in euro 3.199.512.110,82 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2016:

a) in euro 16.035.841.948,67 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);

b) in euro 3.334.400.385,12 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2016 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»).

Art. 2.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2016 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 9.144.632.906,85 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

3. È approvato in euro 9.144.632.906,85 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

4. È approvato in euro 9.065.463.116,38 stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato in euro 9.065.463.116,38 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

Art. 3.

Disavanzo d'esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2016 è approvato in complessivi euro 3.339.986.742,24; comprensivo della somma di euro 2.677.639.545,05 relativa al disavanzo presunto per l'esercizio 2015, della somma di euro 659.434.005,89 relativa al maggior disavanzo che si è determinato a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179/2015 e della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui.

2. Nel triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa d'investimento risultante dal rendiconto 2015.

Art. 4.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2016:

- a) risultato presunto di amministrazione (allegato a);
- b) composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato b);
- c) composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (allegato c);
- d) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d);
- e) ripartizione delle spese di personale in missioni e programmi (allegato e);
- f) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato f);
- g) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato g);
- h) pareggio di bilancio (allegato h);
- i) nota integrativa (allegato i).


Art. 5.

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 236.000.000,00 di cui euro 86.500.000,00 nel 2016, euro 77.000.000,00 nel 2017 ed euro 72.500.000,00 nel 2018.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).



4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2018, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2016-2018.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2016.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2016-2018.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2016-2018 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2016 le variazioni al Bilancio di previsione 2016 ed al Bilancio pluriennale 2016/2018, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

Art. 8.

Nota integrativa

1. Ai sensi dell'art. 11, comma. 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato l'allegato *i*) della presente legge, che da conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale;

l) prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 28 dicembre 2015

ROSSI


La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2015.

(*Omissis*).

16R00066



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 5 2 8 *

€ 3,00

